



Gatti Pavesi Bianchi

COVID-19 Update
SVOLGIMENTO ASSEMBLEE

20 Marzo 2020

SVOLGIMENTO ASSEMBLEE

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il “Decreto”) ha introdotto, all’art. 106, specifiche nuove disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società. Viene di seguito illustrato il contenuto delle previsioni, distinguendo a seconda che le stesse siano applicabili (i) a tutte le società per azioni e a tutte le società a responsabilità limitata; (ii) alle sole società a responsabilità limitata; (iii) alle società quotate su mercati regolamentati ovvero con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, nonché alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante; (iv) alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative e mutue assicuratrici.

Le nuove disposizioni del Decreto, per espressa previsione dell’art. 106, comma 7, si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

Il comma 8 dell’art. 106 del Decreto stabilisce che, per le società a controllo pubblico di cui all’art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 175/2016 (i.e. le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo), l’applicazione delle disposizioni previste dalla norma in esame ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Società per azioni e società a responsabilità limitata

(i) Termine per la convocazione dell’assemblea

Al primo comma, l’art. 106 del Decreto prevede – in deroga a quanto stabilito, rispettivamente, per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, dagli artt. 2364, comma 2, c.c. (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria delle S.p.A. almeno una volta all’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e 2478-bis, c.c. (che tra fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci per le S.r.l., salvo avvalersi del maggior termine previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. per le S.p.A.), nonché delle diverse disposizioni statutarie – che l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio debba essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La deroga disposta dal Decreto si riferisce, in particolare, ai limiti contenuti nelle predette disposizioni del codice civile, che – sia per le S.p.A. che per le S.r.l. – limitano il ricorso al maggior termine di 180 giorni ai soli casi in cui (i) la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero (ii) lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

In forza della disposizione del Decreto, le S.p.A. e le S.r.l., in deroga all’ordinario termine di 120 giorni, sono legittimate a convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio senza alcuna limitazione. Nella relazione sulla gestione gli amministratori

potranno senz'altro far riferimento al disposto dell'art. 106, comma 1, del Decreto quale ragione che ha legittimato tale dilazione.

(ii) Intervento in assemblea e espressione del voto¹

Il comma 2 è volto a consentire l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea, ordinaria e straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Il medesimo comma consente inoltre di prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Infine, la disposizione precisa che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

2. Società a responsabilità limitata

In aggiunta alle disposizioni di cui al precedente par. 1, risulta applicabile alle società a responsabilità limitata la seguente previsione in tema di esercizio del diritto di voto.

(i) Espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto

L'art. 106, comma 3, del Decreto stabilisce che le società a responsabilità limitata possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Ciò anche in deroga a eventuali disposizioni statutarie, nonché all'art. 2479, comma 4, c.c.2. Pertanto, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso può essere utilizzata anche in assenza di una previsione statutaria che lo consenta e anche per le decisioni dei soci relative a (i) modificazioni dell'atto costitutivo; (ii) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; (iii) riduzione obbligatoria del capitale per perdite; nonché quando uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedano che le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

¹ Oltre che alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, tale disposizione, per espressa previsione del Decreto, risulta applicabile anche alle società in accomandita per azioni, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici.

² La norma prevede che "Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma [i.e. la previsione statutaria circa la possibilità che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto] e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo [i.e. deliberazioni inerenti (i) le modificazioni dell'atto costitutivo; e (ii) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci] nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis [i.e. riduzione obbligatoria del capitale per perdite] oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis."

3. Società con azioni quotate su un mercato regolamentato (ovvero ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante)

(i) Ricorso alla figura del rappresentante designato

Il comma 4 consente alle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, anche ove lo statuto disponga diversamente, di ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

La norma precisa che al rappresentante designato possono essere conferite deleghe o subdeleghe con ordinario modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

In forza dell'art. 106, comma 5, del Decreto, le descritte previsioni in materia di rappresentante designato si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Pertanto, le assemblee delle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione o diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono svolgersi con le seguenti modalità (purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione): (i) per quanto riguarda gli aventi diritto al voto, con intervento ed espressione del voto, anche esclusivamente, per il tramite del rappresentante designato al quale gli aventi diritto al voto abbiano conferito apposita delega o, nel caso di soggetti a loro volta delegati, apposita subdelega; (ii) per lo stesso rappresentante designato, per i componenti degli organi sociali e per il segretario verbalizzante, con partecipazione, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

4. Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici

Il comma 6 dell'art. 106 del Decreto prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici – anche in deroga all'art. 150-bis, comma 2-bis, TUB (secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non inferiore a 10 e non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio), all'art. 135-duodecies TUF (che esclude l'applicabilità alle società cooperative della disciplina del TUF in materia di deleghe di voto di cui agli artt. 135-novies-135-undecies TUF) e all'art. 2539, comma 1, c.c. (che, con previsione applicabile anche alle banche di credito cooperativo, stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci), nonché alle disposizioni statutarie che prevedono limiti alle deleghe conferibili ad uno stesso soggetto – possano designare per le assemblee ordinarie e straordinarie il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies TUF, con facoltà di conferire delega a quest'ultimo entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga

esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, TUF che disciplina l'esercizio del voto difforme da parte del rappresentante designato, pertanto il rappresentante designato non potrà in nessun caso esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni ricevute dal delegante.

TEAM



Equity Partner
Rossella Pappagallo
Rossella.pappagallo@gpblex.it



Equity Partner
Stefano Valerio
Stefano.valerio@gpblex.it



Equity Partner
Gianni Martoglia
Gianni.martoglia@gpblex.it

La consulenza societaria è caratterizzata da un approccio orientato alla singola esigenza, e spazia dalle problematiche relative alla *corporate governance* alle operazioni sul capitale sociale, dalla predisposizione di piani di *stock-option* alla *compliance* regolamentare.

Ci occupiamo, sia in ambito nazionale che internazionale, della strutturazione degli assetti societari per realtà industriali e finanziarie in operazioni straordinarie e ordinarie, oltre che della predisposizione dei più complessi contratti societari. Offriamo ai nostri clienti assistenza continuativa su misura in un'ampia gamma di questioni di diritto civile e commerciale, compresa la creazione di nuove *partnership* aziendali e commerciali, assistenza nella negoziazione e stesura di patti parasociali e altri tipi di accordi tra azionisti.

Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

CONTATTI

Milano

Piazza Borromeo, 8
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 8597 51
Fax +39 02 8094 47
studio@gplex.it

Roma

Piazza dei Caprettari, 70
00186 Roma (RM)
Tel. +39 06 6813 4961
Fax +39 06 6813 4701
studioroma@gplex.it

gplex.it